

REGOLAMENTO (CE) N. 3159/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento francese procede ad una gara

permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 gennaio 1994.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento italiano al seguente indirizzo:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I-00100 Roma
(tel.: 49 49 91; telex: 62 03 31).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.